



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I/CPGT

Delibera n. 1135/2025

Il Consiglio nella seduta del 07.10.2025, composto come da verbale in pari data

sentiti i relatori Consiglieri Cosimo Maria FERRI, Raffaele TUCCILLO, Tiziana BALDUINI, Maria Ilaria ROMANO e Antonio SAMMARRO;

visto l'art. 24, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il quale dispone che *“Il Consiglio di Presidenza stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari;*

ritenuto necessario procedere a dare esecuzione al disposto normativo per l'anno 2026, sulla base dei profili e criteri di seguito elencati:

- La **legge 17 giugno 2022, n. 71** (riforma Cartabia) ha modificato la disciplina dei programmi di gestione degli uffici giudiziari, introducendo la nuova figura dei *«risultati attesi»* che ogni capo dell'ufficio deve fissare annualmente *«sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»* ma che devono essere comunque fissati *«nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno»*. Di conseguenza, per la Giustizia tributaria, i *«risultati attesi»* competono al capo della Corte di Giustizia Tributaria, mentre i *«carichi esigibili»* devono essere stabiliti dal Consiglio di Presidenza e costituiscono un limite al potere del capo dell'ufficio di fissare i risultati attesi, nell'ambito del concetto di individuare una soglia di impegno lavorativo oltre la quale si corre il rischio che l'attenzione cali e il lavoro perda di qualità, a tutela della giurisdizione stessa e degli utenti del servizio giustizia.
- Tra le disposizioni introdotte dalla **legge del 31 agosto 2022, n. 130** vi è stata la modifica della composizione minima della sezione di una Corte di Giustizia Tributaria, portandola a n. 1 Presidente, n. 1 Vicepresidente ed almeno n. 2 giudici, introducendo anche la figura del giudice monocratico, competente per le cause di valore fino a euro 5.000,00.
- La **Risoluzione N. 4 del 06 dicembre 2022** di questo Consiglio, sostitutiva della Risoluzione n. 3/2021, *“Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria”*, nella quale il carico esigibile massimo richiedibile a ciascun giudice tributario veniva fissato in 80 ricorsi per i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e a 90 per i giudici delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado. Inoltre, tenendo conto degli oneri gravanti sui Vice Presidenti di Sezione, sui Presidenti di sezione e sui Presidenti di Corte, connessi alle funzioni organizzative e di vigilab) 2ro attribuite,

AP



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

veniva disposto che il carico di lavoro, per quanto ai ricorsi di competenza dei collegi giudicanti, potesse essere ripartito secondo i seguenti rapporti: a) 100% per i giudici; b) 2/3 per i vice Presidenti di sezione; c) 1/3 per i Presidenti di sezione; d) 1/6 per i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria, mentre per i ricorsi di competenza del giudice monocratico il carico di lavoro venisse equamente distribuito tra tutti i componenti la sezione.

- La **Risoluzione N. 7 del 17 dicembre 2024** di questo Consiglio, “Anno 2025 - Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria” ha disposto, tra l’altro, che:
 - nella stesura del Piano di gestione, quanto al carico di lavoro da attribuire ai componenti della Corte, la ripartizione dei ricorsi avverrà tenendo conto dei valori di seguito stabiliti: per i giudici tributari il carico massimo esigibile è fissato in 80 ricorsi per anno per il secondo grado e 90 per il primo grado, mentre per i **magistrati tributari** il carico massimo esigibile è fissato nel triplo di quello dei giudici tributari, sempre distinto per grado di giudizio.
 - Nell’ambito della distribuzione dei ricorsi in carico ai **magistrati tributari** il Presidente avrà cura di prevederne una omogenea ripartizione, tenuto conto delle seguenti percentuali differenziate per carica: Giudici 100%, Vicepresidenti 80% dei giudici, Presidenti di sezione 60% dei giudici e Presidenti di Corte di giustizia tributaria 40% dei giudici, rispetto al carico di lavoro di cui al punto 3, lettera c) che precede. Per i Presidenti delle Corti con numero di sezioni attive pari o maggiore a 15, il numero dei ricorsi in carico potrà essere pari al 25% di quello dei giudici.
- È necessario procedere ad una rivisitazione dei criteri di determinazione dal carico esigibile sino ad oggi utilizzato nelle richiamate risoluzioni, adeguandoli alle novità introdotte dalle richiamate leggi, partendo dalla individuazione della produttività media avuta dai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria nell’ultimo quadriennio (2021 – 2024), data, in via generale, dal rapporto tra ricorsi/appelli definiti e numero di giudici effettivamente in servizio e che hanno partecipato alle udienze definitive di essi, al netto, quindi, dei componenti esonerati, sospesi o applicati in via esclusiva ad altra sede.
- La differenziazione introdotta dalla citata legge n. 71/2022 tra “carico esigibile” e “risultato atteso” comporterebbe la necessità di scorporare dai dati anzidetti sia, al numeratore del calcolo, il numero dei ricorsi definiti presso ogni Corte da parte dei giudici ivi applicati da altra Corte e quelli definiti per applicazione interna ad altra sezione, e sia, al denominatore, il corrispondente numero di giudici applicati da altra Corte o applicati internamente, poiché tali valori rientrano, invece, nella determinazione di quello che rappresenta il risultato atteso e programmato dal capo dell’ufficio in sede di piano di gestione.
- Per individuare l’apporto effettivo dato dal numero dei componenti delle sezioni delle Corti occorra applicare il principio del “*Full Time Equivalent*”, ossia che l’apporto dato dai Presidenti di Corte, Presidenti di sezione e Vicepresidenti debba essere considerato in rapporto alla percentuale loro concessa dalla Risoluzione n. 4/2022 di sgravio rispetto al carico di lavoro del giudice, oggi, rispettivamente, del 83,33%, del 66,66% e del 33, 33%.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- In questa prima attuazione del disposto normativo, non vi sono i tempi utili a procedere alla determinazione analitica dei dati con la disaggregazione anzidetta e, pertanto, per la determinazione del carico esigibile per il 2026 si procederà tenendo in considerazione tutti i ricorsi definiti dalla singola Corte per ogni anno del quadriennio e tutti i giudici effettivamente in servizio e che hanno partecipato alle udienze definitive di essi, al netto, solamente dei componenti esonerati, sospesi o applicati in via esclusiva ad altra sede, mentre per considerare il differente apporto dei componenti con carica diversa dal giudice si procederà riducendo il numero dei componenti in servizio anzidetti nella misura del 25%, riservando l'acquisizione dei dati necessari alla elaborazione come dianzi definita in tempo utile alla individuazione del carico esigibile per il 2027.
- I dati della produttività media per Corte del quadriennio, ottenuti con la modalità di estrazione ed elaborazione stabilita per questa prima attuazione, ordinati per valori progressivi, presentano una rilevante presenza di dati con valori iniziali molto bassi e valori finali molto alti, e, dal punto di vista statistico, in tali situazioni ricavarne semplicemente la media può essere fuorviante e diviene più significativo assumere come dato quello mediano, ciò in quanto la prima rappresenta unicamente la somma di tutti i valori divisa per il loro numero, rimanendo molto sensibile ai valori estremi distortivi, mentre la mediana è il valore centrale di un insieme di dati ordinato, meno influenzata dai valori estremi disomogenei. In particolare, la mediana dell'elenco di dati ordinati con modalità crescente sarà il valore centrale di essi, se di numero totale dispari, ovvero la media dei due valori centrali, se di numero totale pari.
- Gli unici dati disponibili sulla produttività media dei 22 magistrati tributari in servizio, al netto di n. 1 esonerato, consentono di valutare il solo anno 2024, a partire dal 01 febbraio 2024 (data della decorrenza giuridica della nomina a magistrati delle Corti di giustizia di assegnazione dei magistrati transitati dalle altre giurisdizioni) i quali dati, ordinati progressivamente dal più basso al più alto, presentano le medesime caratteristiche di forte disomogeneità tra valori iniziali molto bassi e valori finali molto alti e, pertanto, anche per essi risulta più significativo il dato del valore mediano, in luogo di quello medio;
- Il risultato della estrapolazione del valore mediano del dato della produttività dei magistrati tributari risente fortemente della presenza di magistrati con cariche diverse da quella di giudice, ben 13 su 15 nelle Corti di primo grado e 6 su 6 in quelle di secondo grado, per cui, va applicato il medesimo principio del "*Full Time Equivalent*" utilizzato per i giudici tributari, ossia che l'apporto dato dai Presidenti di Corte, Presidenti di sezione e Vicepresidenti debba essere considerato in rapporto alla percentuale loro concessa dalla Risoluzione n. 7/2024 di sgravio rispetto al carico di lavoro del giudice, che in questa prima attuazione del disposto normativo sul calcolo del carico esigibile può essere quantificato in una percentuale del 25% di maggiorazione della produttività misurata per l'anno 2024, salvo riservarsi anche per essi l'acquisizione dei dati necessari alla elaborazione più analitica in tempo utile alla individuazione del carico esigibile anche auspicabilmente più elevato per il 2027;
- La difficoltà di determinare un carico esigibile per una magistratura tributaria ancora numericamente



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

non significativa, porta a tenere in considerazione come parametro utile anche quello del carico esigibile delle altre magistrature. A questo proposito, si rileva che la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 18 gennaio 2013, indica in 80 il carico minimo esigibile di sentenze per ogni magistrato amministrativo (limite non applicabile ai presidenti di sezione e ai presidenti di Tar e CDS) e in 120 quello massimo. Nella magistratura ordinaria, il limite è variabile in base alla tipologia di funzioni svolte, ma si attiene all'interno di un minimo di 80 e un massimo di 150 sentenze a magistrato.

- In considerazione di quanto riportato sulla situazione della attuale composizione dei magistrati tributari in servizio, una prima determinazione del loro carico esigibile può essere effettuata unicamente in comparazione dei tre parametri di riferimento disponibili, ossia la produttività mediana del 2024 dei magistrati tributari in servizio, integrata del 25%, il valore del carico esigibile definito per i giudici tributari ed i valori del carico esigibile stabilito nelle altre magistrature, il cui risultato comporta che esso possa essere stabilito nella misura del doppio di quello dei giudici tributari;
- Per le medesime considerazioni, nell'ambito della distribuzione dei ricorsi in carico ai magistrati tributari le percentuali differenziate per carica saranno le stesse stabilite per i giudici tributari nella risoluzione organizzativa annuale vigente, ossia secondo i seguenti rapporti: a) 100% per i giudici; b) 2/3 per i vice Presidenti di sezione; c) 1/3 per i Presidenti di sezione; d) 1/6 per i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria, mentre per i ricorsi di competenza del giudice monocratico il carico di lavoro sarà equamente distribuito tra tutti i componenti la sezione;
- La necessità di dare attuazione alla legge 17 giugno 2022, n. 71 (riforma Cartabia) per quanto alla determinazione del carico esigibile dei giudici tributari, come sin qui definito per l'anno 2026, determina il superamento della risoluzione consiliare n. 4/2022, per le parti e disposizioni non coerenti o confliggenti con la presente delibera;

tenuto conto di quanto fin qui esposto e riepilogato;

DELIBERA

Per quanto in motivazione,

- Di approvare i criteri di individuazione del carico esigibile massimo richiedibile ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria, come stabiliti in motivazione, nonché le tabelle con essi elaborate;
- Di stabilire il **carico esigibile massimo assegnabile ai giudici tributari** per l'anno 2026 in **n. 70 appelli per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado** ed in **n. 75 ricorsi per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado**, (percentile 25 - 20%; percentile 75 + 20%) in quanto comprensivi anche di quelli assegnati come giudice monocratico, ferme restando le possibili percentuali differenziate per carica che il Presidente della Corte potrà stabilire nel Piano di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

gestione, nell'ambito dei limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;

- Di stabilire il **carico esigibile massimo assegnabile ai magistrati tributari** per l'anno 2026 in **n. 140 appelli per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado** ed in **n. 150 ricorsi per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado**, (percentile 25 - 20%; percentile 75 + 20%), in quanto comprensivi anche di quelli assegnati come giudice monocratico, ferme restando le possibili percentuali differenziate per carica che il Presidente della Corte potrà stabilire nel Piano di gestione, nell'ambito dei limiti stabiliti dal Consiglio di Presidenza;
- Di demandare alla Risoluzione annuale da emanare sui *“Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria”* per l'anno 2026 le indicazioni da fornire ai Presidenti delle Corti per la definizione dei *«risultati attesi»* nell'ambito della redazione del piano di gestione.

Si pubblichino sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi:

- Ai Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

LA PRESIDENTE

Firmatario1